

Criteria di utilizzo dei magistrati distrettuali. Coordinamento con l'istituto delle tabelle infradistrettuali.

(Delibera del 30 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 4 dicembre 2006 dei Consiglieri ..., ... e ... relativa all'apertura di una pratica di monitoraggio sull'utilizzazione dei magistrati distrettuali e sul funzionamento delle tabelle infradistrettuali, nonché la delibera in data 15 luglio 2009 del CPO in magistratura costituito presso la Sesta Commissione consiliare concernente la disciplina del magistrato distrettuale, trasmessa alla Settima Commissione per le parti di sua competenza;

osserva

entrambe le questioni trattate negli atti sopra richiamati attengono principalmente ai problemi rilevati in sede consiliare nei primi anni di applicazione della disciplina normativa istitutiva della figura del magistrato distrettuale e legati alla verificata scarsa propensione in magistratura a rivestire tale ruolo e, d'altro canto, alle attuali esigenze di funzionalità del servizio che potrebbero in parte essere attese proprio grazie ad un più ampio e ragionato utilizzo dei magistrati distrettuali.

In particolare, la delibera consiliare del 23 luglio 2009, adottata su iniziativa del C.P.O.M., premessa un'approfondita analisi del sistema dei magistrati distrettuali, in relazione alla situazione degli uffici giudiziari, ha individuato un ventaglio di possibili soluzioni dirette soprattutto all'obiettivo prioritario di garantire la continuità dell'attività giudiziaria nei singoli uffici anche durante i periodi di aspettativa per maternità ovvero paternità dei magistrati proprio grazie al migliore utilizzo della funzione del magistrato distrettuale (tale finalità è stata poi confermata anche con delibera del C.S.M. del 13 maggio 2010, laddove si è rilevato che “..nell'attuale quadro normativo la graduazione fra i vari casi di utilizzo del magistrato distrettuale deve assicurare una prioritaria assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione dei magistrati assenti per maternità”).

Si concludeva, infatti, nella citata delibera del 23 luglio 2009:

“Alla luce delle considerazioni svolte, si prospettano di seguito alcune linee di intervento sia sulla normazione primaria sia su quella secondaria, che appaiono utili a rimuovere i rilevati ostacoli alla copertura dei posti di magistrato distrettuale.

Sul piano della normazione secondaria, è opportuno un approfondimento in ordine alle seguenti possibili modifiche delle circolari vigenti:

- a) un canale preferenziale di accesso dei magistrati distrettuali ai corsi di formazione in sede centrale;*
- b) la programmazione, quanto meno semestrale, dell'impiego dei magistrati distrettuali, ferma restando la possibilità di modificare quanto previsto in ragione di eventuali urgenze verificatesi;*
- c) l'adeguata indicazione e valutazione da parte dei Capi di Corte dell'esperienza professionale maturata in concreto dai magistrati distrettuali, in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità;*
- d) l'apertura dei concorsi per la copertura dei posti di magistrato distrettuale anche ai non legittimati, nell'ipotesi in cui non vi siano aspiranti legittimati;*
- e) l'inserimento dei posti di magistrato distrettuale nell'elenco delle sedi disagiate ex L. 133/1998, come di recente modificata dal D.l. 143/2008;*
- f) l'inserimento dei posti di magistrato distrettuale nell'elenco delle sedi a copertura urgente;*
- g) bandi aventi ad oggetto soltanto posti di magistrato distrettuale, da pubblicarsi a breve distanza dai bandi ordinari, in maniera tale da consentire ai magistrati - non soddisfatti dalla pubblicazione ordinaria - di trasferirsi accedendo ai posti in oggetto (ferma la necessità di coordinare tale pubblicazione con la situazione complessiva dell'organico dei magistrati).*

Sul piano della normazione primaria, appare necessario l'approfondimento delle seguenti proposte da avanzare al Ministro della giustizia:

- a) revisione della pianta organica dei magistrati distrettuali giudicanti, con l'obiettivo di avere in ogni sede quanto meno due giudici, uno per ciascun settore;*
- b) attribuzione di punteggi maggiori per l'anzianità di servizio ai magistrati distrettuali, secondo meccanismi analoghi a quelli vigenti per i magistrati in servizio presso sedi disagiate ai sensi della L. 133/1998;*
- c) riduzione per i magistrati distrettuali del periodo di legittimazione per il trasferimento immediatamente successivo;*
- d) onere delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai magistrati distrettuali a carico dell'amministrazione giudiziaria;*
- e) possibilità di depositare i provvedimenti e le sentenze anche presso la sede di Corte di appello, allorché esso intervenga successivamente al termine dell'applicazione del magistrato distrettuale.”*

Si deliberava, altresì, di trasmettere detta risoluzione, per competenza, al Ministro della giustizia ed alle Commissioni Terza, Quarta, Settima e Nona del Consiglio superiore della magistratura.

La Settima Commissione, pertanto, esaminando i profili di propria competenza in merito alle linee di intervento sopra delineate, sottolinea come la Circolare per la formazione delle tabelle per gli anni 2009-2011 prevede già un'articolata normativa che al Capo XVI disciplina dettagliatamente le forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali, delineando, peraltro, già sistematicamente (cfr. par.120.1 e 123) come prioritaria l'assegnazione in sostituzione per malattia o maternità.

Sono previste, poi, una serie di norme secondarie che mettono al riparo il magistrato distrettuale da assegnazioni troppo onerose e disfunzionali, tutelandone al contempo il ruolo nell'ufficio (divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati assenti, procedimento di utilizzazione “garantito” per il magistrato, che deve essere messo in grado di interloquire rispetto al provvedimento anche mediante possibilità di osservazioni, previsione di riunioni semestrali per la valutazione di eventuali problematiche insorte e la raccolta di contributi).

Premessa tale disciplina secondaria già vigente, nel solco dell'auspicata possibilità indicata dal C.P.O.M. di “programmazione, quanto meno semestrale, dell'impiego dei magistrati distrettuali, ferma restando la possibilità di modificare quanto previsto in ragione di eventuali urgenze verificatesi”, deve senz'altro in questa sede ribadirsi come sia maggiormente rispondente alle esigenze di migliore funzionalità e ottimale utilizzo delle risorse che i Capi di Corte (Presidenti e Procuratori generali) tendenzialmente attuino una prospettazione preventiva dell'impiego dei magistrati distrettuali, temporalmente congrua alle esigenze di organizzazione degli uffici e del singolo, quale propria modalità ordinaria di provvedere e fatta salva la possibilità di modifica di quanto previsto in ragione delle urgenze che di volta in volta eventualmente si verifichino.

Ciò garantirebbe da un lato, come detto, una migliore resa per il servizio rispetto all'impiego dei magistrati distrettuali e, dall'altro, favorirebbe la normale programmazione delle esigenze di vita e lavoro di questi ultimi. In quest'ottica può senz'altro ritenersi adeguata l'auspicata programmazione semestrale dell'utilizzazione dei magistrati distrettuali.

Quanto al riferimento alle tabelle infradistrettuali, istituto collegabile alla figura dei magistrati distrettuali per essere rispondente alla medesima esigenza di sopperire a stati di assenza di magistrati negli uffici di un Distretto, va chiarito come anche in relazione a tale argomento esista una disciplina specifica già prevista in Circolare tabelle 2009-2011 al Capo XVII e che, peraltro, nel citato Capo XVI, al par.123.4, è espressamente disposto “*Si può utilizzare il magistrato distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale*” .

Non vi è dubbio, pertanto, che sia già possibile un ricorso sinergico ai due rimedi per fronteggiare i casi di assenza di magistrati, auspicato dalla Settima commissione per una migliore gestione delle criticità d'organico del Distretto e incentivato da tempo mediante un'analisi ragionata delle modalità di formulazione e di applicazione dell'istituto delle tabelle infradistrettuali come anche dei decreti di

utilizzazione dei magistrati distrettuali, attuata attraverso un attento esame dei progetti e dei provvedimenti che vengono sottoposti al Consiglio.

Tale monitoraggio “sul campo”, pur rilevando fenomeni di scarsa consuetudine rispetto alle potenzialità di attivazione delle tabelle infradistrettuali, a fronte, invece, di un utilizzo diffuso e ampio dei magistrati distrettuali laddove presenti effettivamente in organico, segnala un percorso positivo in atto negli uffici teso a migliorare i margini di progettazione delle tabelle infradistrettuali e a comporre i risultati dell'impiego dei due istituti rispetto a obiettivi di funzionalità.

Il Consiglio,

delibera

di invitare i Capi di Corte ad attenersi alla disciplina prevista dalla Circolare tabelle 2009-2011 in materia di magistrati distrettuali e di tabelle infradistrettuali ed alle ulteriori indicazioni contenute in parte motiva.”